

**REGOLAMENTO (CE) N. 2656/95 DELLA COMMISSIONE**

del 14 novembre 1995

**relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Finlandia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3368/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1995, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Estonia<sup>(2)</sup>, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque dell'Estonia) da parte di navi battenti bandiera della Finlandia o registrate in Finlandia hanno esaurito il contingente assegnato per il

1995; che la Finlandia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 18 ottobre 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque dell'Estonia) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Finlandia o registrate in Finlandia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Finlandia per il 1995.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque dell'Estonia) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Finlandia è proibita, nonchè la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 18 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1995.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 80.